

FONDAZIONE BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Statuto Sociale

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In virtù della fusione per incorporazione nella "FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI", istituita per iniziativa della Banca Agricola Popolare di Ragusa per dare seguito alla volontà testamentaria dell'Ingegnere Cesare Zipelli, della "FONDAZIONE CENTRO RICERCHE ECONOMICHE ANGELO E NICOLO' CURELLA", istituita in memoria del fondatore della Banca Popolare Sant'Angelo (a sua volta incorporata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, con assunzione della denominazione BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA), è costituita la
FONDAZIONE BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA,
di seguito denominata la "Fondazione".

Art. 2 – Sede e durata

La Fondazione ha sede legale in Ragusa, attualmente in Viale Europa n. 65, presso la sede della Banca Agricola Popolare di Sicilia. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio di amministrazione, che provvede alla relativa pubblicità.
La sua durata è illimitata.

Art. 3 – Scopo e attività della Fondazione

PARTE GENERALE

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità benefiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa:

- si pone l'obiettivo di favorire ed incoraggiare, anche con interventi a sostegno dei programmi e dei progetti degli Enti pubblici e privati presenti nei territori di riferimento, la promozione dello sviluppo economico, assecondando la realizzazione, la gestione e la promozione di attività e di servizi che migliorino la qualità di vita delle comunità di riferimento e l'insediamento delle attività produttive che facilitano il raggiungimento degli obiettivi predetti;
- opera nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali, mantenendo e rafforzando i particolari legami con la Sicilia, il suo territorio e le sue istituzioni anche nella continuazione delle originarie finalità benefiche e di utilità sociale.

PARTE SPECIALE

In particolare, la Fondazione si propone di:

"A"

- conservare, valorizzare, destinare ad esposizione e fruizione pubblica, mettere a disposizione della collettività regionale, nazionale ed internazionale, di enti pubblici e privati, di Università, di istituzioni culturali in genere, di associazioni culturali, sempre con il solo fine di favorire la divulgazione scientifico-culturale e ogni forma di analisi,

studio e valorizzazione della raccolta stessa, la collezione di oggetti d'arte mobile e documentaria oggetto del legato testamentario dell'ing. Cesare Zipelli in favore della "Fondazione Cesare e Doris Zipelli - ONLUS", raccolta costituita da stampe geografiche della Sicilia, di varie epoche, ceramiche, quadri ed altro;

- attivare nel tempo ogni forma di intervento e di attività tesi all'acquisizione di altro patrimonio di arte mobile o documentaria (archivi, collezioni, raccolte o anche opere singole) per ulteriormente arricchire e diversificare il patrimonio della fondazione stessa, e conseguentemente incentivare la promozione e la valorizzazione della raccolta oggetto del lascito testamentario dell'ing. Zipelli;
- favorire ed incrementare ogni iniziativa nel campo delle attività creative e/o di ricerca scientifica con particolare riguardo alle discipline economiche, sociali, artistiche, letterarie, umanistiche, scientifiche, promuovendo ed incoraggiando, direttamente o anche mediante l'istituzione di centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali ricerche ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale del territorio siciliano;

"B"

contribuire:

- ad una migliore definizione e conoscenza dei principali fenomeni economici e sociali che interessano la nazione, con particolare riferimento al meridione ed alla regione siciliana, attraverso la promozione e l'attuazione di studi e ricerche riguardanti l'approfondimento dei più significativi aspetti economici dei fenomeni in oggetto;
- all'espansione ed alla diffusione, soprattutto a livello regionale, dell'informazione scientifica e culturale, attraverso:
 - la redazione e la divulgazione di quaderni, riviste, rassegne e, più in generale, di pubblicazioni di particolare interesse, attinenti a dette materie;
 - la raccolta di dati, informazioni, notizie e pubblicazioni utili ai fini statuari, curandone in modo idoneo l'elaborazione e la divulgazione;
 - l'effettuazione di studi ed approfondimenti sulle attività legislative concernenti il settore del credito;
- alla promozione della cultura professionale nel campo economico di giovani studenti e di dipendenti di aziende ed istituzioni, mediante l'organizzazione di cicli di lezioni e di conferenze e mediante assegnazione di premi, contributi e borse di studio, la creazione di circoli e di biblioteche specializzate.

Al fine di meglio perseguire il suo scopo statutario e di ampliare l'area di intervento ed il campo di azione, la Fondazione, potrà quindi svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) promuovere studi e ricerche;
- b) istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;
- c) pubblicare direttamente o indirettamente libri;
- d) acquisire la titolarità o dar vita a riviste e pubblicazioni periodiche (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche, multimediali o via web) provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente che indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo delle relative testate;

- e) organizzare ogni tipo di evento culturale e/o di spettacolo in genere che utilizzino la cultura siciliana quale veicolo di promozione dell'immagine "Sicilia", dei suoi prodotti, della sua cultura;
- f) organizzare e gestire direttamente ed indirettamente esposizioni, mostre, convegni ed incontri con operatori e con la stampa, spettacoli, avvenimenti, concerti, rassegne e quanto altro necessario ed utile per conseguire gli scopi sopracitati;
- g) ideare, coordinare e realizzare attività ed iniziative di tutela e valorizzazione delle attività storiche artigianali, agricole, industriali e produttive in genere, nonché degli antichi mestieri della Sicilia e dei loro prodotti.

La Fondazione potrà svolgere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o ritenute utili alla realizzazione dello scopo sociale o comunque direttamente o indirettamente attinenti allo scopo sociale.

La Fondazione si propone, infine, di porsi quale strumento operativo per la realizzazione degli scopi statutari con particolare riguardo a ogni possibile collaborazione con gli enti pubblici e privati, stipulando con le stesse particolari convenzioni e statuizioni per la realizzazione anche per conto terzi dell'attività e per il raggiungimento dei fini statutari.

La Fondazione non può peraltro svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

SEZIONI DI ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività relative al perseguimento degli scopi indicati sub "A" e sub "B", la Fondazione istituisce al proprio interno le seguenti Sezioni di attività, meglio specificate al successivo art. 9:

- la Sezione Cesare e Doris Zipelli, che si occupa del perseguimento degli scopi indicati sub "A";
- la Sezione Ricerche e Studi Economia Siciliana, che si occupa del perseguimento degli scopi indicati sub "B".

Il Consiglio di amministrazione potrà istituire ulteriori Sezioni di attività sia al fine di gestire gli scopi sociali indicati nella "Parte Generale" del presente articolo, sia al fine di conservare, valorizzare, destinare ad esposizione e fruizione pubblica ulteriori eventuali acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni.

Ciascuna Sezione di attività, nell'ambito del budget di spesa e del piano programmatico delle attività approvati dal Consiglio di amministrazione come avanti precisato, gode di autonomia operativa nel perseguimento dei relativi scopi ed agisce secondo principi di trasparenza e moralità.

Ciascuna Sezione, entro il mese di novembre di ogni anno, dovrà predisporre e sottoporre al Consiglio di amministrazione, per la relativa approvazione, il piano programmatico delle attività della relativa Sezione da svolgere nell'anno successivo, unitamente al budget di spesa necessario per l'attuazione di tale piano.

Ciascuna Sezione dovrà, altresì, rendicontare periodicamente al Consiglio di amministrazione in merito allo stato di avanzamento del piano programmatico annuale ed all'utilizzo del budget di spesa assegnato alla rispettiva Sezione.

Art. 4 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale indicata nell'atto costitutivo, rappresentata da tutti i beni d'arte mobile e documentaria facenti parte della

raccolta che in sede testamentaria l'ing. Cesare Zipelli ha devoluto alla Fondazione stessa e dettagliatamente indicati e descritti nell'inventario allegato al richiamato atto costitutivo.

Tale patrimonio è inoltre incrementato:

- dalle risorse che già in sede di costituzione della Fondazione la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha inteso destinare a tale specifica finalità;
- dal patrimonio apportato per effetto dell'incorporazione della Fondazione Centro ricerche economiche Angelo e Nicolò Curella.

Lo stesso patrimonio potrà essere ulteriormente incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Il patrimonio è gestito dal Consiglio di amministrazione, anche avvalendosi delle costituite Sezioni, con modalità idonee a preservarne il relativo valore.

I redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione ed ogni altra entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse ed organizzate dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per il funzionamento delle strutture della Fondazione e per lo svolgimento dell'attività della Fondazione stessa.

La Banca Agricola Popolare di Sicilia contribuisce – sulla scorta del piano programmatico delle attività sottoposte annualmente dalla Fondazione e del connesso budget - alle spese di funzionamento della Fondazione mediante un versamento annuale, da corrispondere anche sotto forma di strumenti finanziari o di qualunque altro mezzo o strumento che la Banca Agricola Popolare di Sicilia ritenga idoneo allo scopo.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti ed attività svolte.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o il proprio patrimonio, in tutto o in parte, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, Statuto, regolamento o volontà della Banca Agricola Popolare di Sicilia facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- le Sezioni (Sezione Cesare e Doris Zipelli e Sezione Ricerche e Studi Economia Siciliana, oltre ad eventuali altre Sezioni istituite dal Consiglio di amministrazione);
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di tre anni.

Per il Presidente, il Vice-Presidente e l'Organo di controllo è prevista, su deliberazione dell'organo di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia, una indennità annua, purché proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque nei limiti fissati dalle leggi applicabili.

Salvo quanto previsto nel comma precedente, tutte le altre cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate, e l'eventuale previsione di un gettone di presenza per le riunioni dell'organo di amministrazione.

Alle esigenze organizzative, amministrative e contabili della Fondazione si potrà provvedere anche con personale della Banca Agricola Popolare di Sicilia, destinato temporaneamente allo svolgimento delle relative mansioni mediante appositi contratti di servizio.

Art.6 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, tutti nominati dal Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia, ad eccezione di uno che sarà designato - come da volontà espressa in sede testamentaria dall'ing. Zipelli - dagli eredi testamentari dello stesso o dai loro discendenti.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre anni ed in ogni caso il loro mandato coincide con quello del Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia che li ha nominati. La scadenza del Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia determina comunque la decadenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscusse probità e onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche, professionali, culturali e del volontariato, che per comprovata esperienza e capacità professionale e lavorativa, conoscenza tecnica, appartenenza e partecipazione a istituzioni, enti, ordini professionali, organizzazioni economiche, culturali e di beneficenza siano in grado di contribuire al rispetto nonché alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di amministrazione, si fa luogo alla sua sostituzione mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia. I nuovi membri decadono dalla carica insieme agli altri al termine del triennio.

I componenti del Consiglio di amministrazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione. Nel caso in cui un componente venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di potenziale conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio e al Presidente dell'Organo di Controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- delibera l'istituzione delle Sezioni di cui all'art. 9 e ne nomina i componenti;
- programma anno per anno l'attività della Fondazione, anche raccogliendo le indicazioni delle Sezioni;
- approva entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo, assegnando un budget di spesa alle singole Sezioni sulla base del piano programmatico annuale presentato dalle stesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto, dandone informativa al Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia;

- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dandone informativa al Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, raccogliendo le indicazioni delle Sezioni;
- relaziona, con cadenza semestrale, al Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia in merito all'attività svolta da ciascuna Sezione;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, preventivamente approvate dal Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia. Con le stesse modalità approva le proposte di trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art. 42-bis codice civile;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 13;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più membri del consiglio stesso.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente della Fondazione è designato dal Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia tra i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- firma tutti gli atti della fondazione;
- predisporre lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva.

Il Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia, inoltre, nomina tra i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice-Presidente presiedono, ciascuno, una delle Sezioni previste.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario, scegliendolo tra i suoi membri, o chiamando a tale ufficio altro soggetto anche non rientrante tra i componenti del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza del Segretario, nomina un Segretario facente funzione.

Art. 8 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente quattro volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

La convocazione è effettuata mediante avviso con l'ordine del giorno da inviare almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun Consigliere a mezzo lettera, telegramma, posta elettronica certificata, e-mail o altro mezzo equivalente, che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, al fine di consentire ai Consiglieri di partecipare alla seduta avendo disposto del tempo necessario ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed, in tal modo, deliberare in modo consapevole, salvi i casi di urgenza, nei quali detto termine è abbreviato a 48 (quarantotto) ore.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipino tutti i relativi membri e l'organo di controllo.

La partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti audio/video collegati possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione sugli stessi. Sussistendo dette condizioni, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui è presente il soggetto che svolge le funzioni di segretario.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, se nominato, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Art. 9 – Le Sezioni

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina delle seguenti Sezioni:

- la Sezione Cesare e Doris Zipelli, che è composta da un consigliere di amministrazione della Fondazione nella qualità di Presidente e da due ulteriori membri, tutti designati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione su espressa indicazione del Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia;
- la Sezione Ricerche e Studi Economia Siciliana, che è composta, da un consigliere di amministrazione della Fondazione nella qualità di Presidente e da due ulteriori membri, tutti designati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione su

espressa indicazione del Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia.

I membri esterni dei Comitati, così come previsto per i componenti del Consiglio di amministrazione dall'art. 6 del presente Statuto, devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscusse probità e onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche, professionali, culturali e del volontariato che per comprovata esperienza e capacità professionale e lavorativa, conoscenza tecnica, appartenenza e partecipazione a istituzioni, enti, ordini professionali, organizzazioni economiche, culturali e di beneficenza siano in grado di contribuire al rispetto nonché alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina i componenti delle altre Sezioni eventualmente istituite, con analoga composizione e modalità e ne indica il relativo Presidente su indicazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Ciascuna Sezione dura in carica per tre anni e scade con la scadenza dalla carica del Consiglio di amministrazione; i relativi membri possono essere rieletti al termine di tale periodo.

Ciascuna Sezione esprime le proprie proposte, valutazioni e pareri in ordine all'attività svolta dalla Fondazione con riferimento alla Sezione di rispettiva competenza, nonché su ogni altro argomento rimesso alla sua valutazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 10 – Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia, e può essere monocratico o composto da tre membri.

I membri dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori legali e durano in carica per tre anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, e possono essere confermati alla scadenza del mandato.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) verifica il rispetto di principi di corretta amministrazione e, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e il suo concreto funzionamento;
- c) svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- d) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla normativa applicabile;
- e) esercita il controllo contabile.

L'organo di controllo, o ciascun membro dell'organo, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Art. 11 – Libri Sociali e Registri Contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di ciascuna Sezione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;

- il libro giornale della contabilità;
- il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere regolarmente attivati, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

Art. 12 – Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. In relazione ad ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo e predispose il bilancio preventivo per l'anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità.

Art. 13 – Estinzione della Fondazione

Il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In ogni caso l'identità e l'integrità della raccolta di opere d'arte mobile e documentaria provenienti dal lascito testamentario dell'ing. Zipelli dovranno essere opportunamente salvaguardate, mantenendo la piena pubblicizzazione della intestazione in memoria dei coniugi Cesare e Doris Zipelli.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo, che dovesse restare una volta esaurite le operazioni di liquidazione, sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili all'ente.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

NORME ATTUATIVE E TRANSITORIE

Art. 15 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

Al fine di dare attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 6 comma 2 relativa alla nomina e durata in carica dei componenti il Consiglio di amministrazione, i componenti il Consiglio di amministrazione attualmente in carica alla data di approvazione del presente Statuto, nonché i componenti dell'organo di controllo conserveranno i loro poteri sino alla data dell'Assemblea Ordinaria di BAPS convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025. Il Consiglio di amministrazione di BAPS nominato in tale sede provvederà quindi alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 16 - Soppressione delle norme attuative e transitorie

È conferito al Presidente del Consiglio di amministrazione il potere di provvedere alla soppressione delle presenti norme attuative e transitorie, allorché ne sia cessata la rilevanza.